

**CONTRIBUITO
UNIFICATO**



LA CORTE DI APPELLO DI ROMA

prima sezione civile

composta dai magistrati

dott. Luciano Panzani	presidente
dott. Elisabetta Mariani	consigliere
dott. Elena Fulgenzi	consigliere

riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. [REDACTED] del registro generale dell'anno 2015,
vertente tra

la SOCIETA' [REDACTED], con l'avvocato [REDACTED]
[REDACTED] MATTARELLI CORRADO
[REDACTED]
ROMA; e domicilio eletto in Roma, [REDACTED]

contro

la SOCIETA' [REDACTED] SRL [REDACTED] con l'avvocato
[REDACTED] [REDACTED] e domicilio
eletto in [REDACTED] ROMA

Conclusioni la SOCIETA' Si rimette agli scritti difensivi e chiede che venga dichiarato il fallimento della la SOCIETA' Srl in liquidazione.

Conclusioni la SOCIETA' SRL IN LIQ.: Si rimette agli scritti difensivi e chiede la conferma del provvedimento impugnato.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Latina rigettava l'istanza di fallimento promossa da la SOCIETA' il [REDACTED] nei confronti di la SOCIETA' Srl (società in liquidazione). Questa Corte rigettava il reclamo proposto dal creditore istante con decreto [REDACTED] riconoscendone peraltro la legittimazione attiva.

A seguito di indagini preliminari promosse dalla Procura di Latina, anche a seguito iniziative assunte in sede penale da la SOCIETA' emergevano elementi indiziari attestanti atti di distrazione ed operazioni di artificioso aumento del passivo con riferimento ad la SOCIETA'

Alla luce delle nuove evidenze, in data [REDACTED] la SOCIETA' proponeva, dinanzi al Tribunale di Latina, nuova istanza per la dichiarazione di fallimento di la SOCIETA'

Pur ritenendo sussistente lo stato di insolvenza, il tribunale di Latina, con decreto del [REDACTED] rigettava l'istanza di dichiarazione di fallimento per mancanza di legittimazione attiva di la SOCIETA' e rimetteva le carte alla Procura della Repubblica segnalando lo stato di decozione della debitrice.

Avverso il predetto decreto proponeva reclamo la creditrice istante avanti a questa Corte contestando il mancato riconoscimento della legittimazione attiva e producendo:

- decreto di sequestro conservativo concesso in suo favore dal Tribunale di Frosinone in data [REDACTED] nel giudizio di merito sul credito azionato da la SOCIETA' con l'istanza di fallimento;
- ordinanza emessa dal Tribunale di Frosinone in data [REDACTED] che confermava il concesso sequestro;

- il provvedimento della Corte d'Appello, reso sul precedente reclamo, in cui era stata espressamente riconosciuta la legittimazione attiva di la SOCIETA'

Si costituiva la società reclamata e depositava memoria difensiva in data [REDACTED] evidenziando la diversità tra la fattispecie oggetto della prima istanza di fallimento, per la quale era stata riconosciuta alla la SOCIETA' la legittimazione attiva, e la quella in esame, in quanto la pretesa creditoria nella causa di merito pendente di fronte al Tribunale di Frosinone veniva avanzata da la SOCIETA' e da la SOCIETA' insieme, quali assunti creditori solidali. la SOCIETA' si qualificava come appaltatore di la SOCIETA' Srl, in virtù di un contratto intercorso tra le parti, ed la SOCIETA' come subappaltatore. Nel giudizio la SOCIETA' rivestiva la qualifica processuale di intervenore adesivo non autonomo, sì che il Tribunale non si era espresso direttamente nei suoi confronti in punto legittimazione.

Dopo alcuni rinvii, in data [REDACTED] la SOCIETA' Srl proponeva istanza per la declaratoria di improcedibilità del reclamo, essendo intervenuta sentenza di dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Latina su istanza del P.M.

All'odierna udienza, previa discussione orale, la Corte ha assunto la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va dichiarata l'improcedibilità del reclamo proposto dalla la SOCIETA' avverso la sentenza che rigettava l'istanza di fallimento, per sopravvenuto difetto d'interesse ad agire della società reclamante, ex art. 100 c.p.c., essendo intervenuta la dichiarazione di fallimento di la SOCIETA', pronunciata, su istanza del PM, dal Tribunale di Latina il [REDACTED]. Questa Corte con sentenza [REDACTED] ha respinto il reclamo di la SOCIETA' avverso detta sentenza.

La sopravvenuta dichiarazione di fallimento crea una situazione in diritto del tutto nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame e tale da escludere con assoluta sicurezza che la sentenza di merito possa conservare una qualsiasi utilità residua per la reclamante, che ha già tutelato il suo credito insinuandosi al passivo della procedura fallimentare per l'importo di euro [REDACTED] credito di cui il curatore ha proposto



l'ammissione in via chirografaria (cfr. insinuazione al passivo e progetto di stato passivo prodotti da la SOCIETA' [REDACTED])

All'odierna udienza la reclamante ha sostenuto che sussisteva un residuo interesse a coltivare l'impugnazione essendo stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di questa Corte che ha respinto il reclamo contro la dichiarazione di fallimento.

Tale tesi, a prescindere dalla prova della pendenza del ricorso per cassazione, non può essere accolta. Premesso che il ricorso per cassazione è inammissibile, ancorché tale valutazione non compete a questa Corte (cfr. da ultimo Cass. 2.4.2015, n. 6683, non vantando il creditore un diritto soggettivo al fallimento del proprio debitore e trattandosi quindi di provvedimento non definitivo e privo di efficacia decisoria), va osservato che l'esecutività della sentenza che ha dichiarato il fallimento preclude ogni possibilità per il creditore di far valere il credito in altra sede.

Sussistono le condizioni ex art. 92 c.p.c., avuto riguardo all'esito del giudizio che si è fondato su circostanza sopravvenuta, per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite. Ne deriva anche il difetto dei presupposti per ritenere dovuto il versamento di ulteriore somma ex art. 13 DPR 115/2002.

P.Q.M.

la Corte rigetta il reclamo proposto da la SOCIETA' [REDACTED] s.r.l. avverso il decreto del Tribunale di Latina del [REDACTED] con ricorso depositato il [REDACTED]

dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.

Dichiara che la società reclamante è tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, dpr n. 115/2002.

Così deciso in Roma, addì 5 febbraio 2018

IL PRESIDENTE est.

Depositato in Cancelleria
23 APR. 2018
OGGI IL TRIBUNALE GIUDIZIARIO